

ISTITUTO DISTRIZIONI SUPERIORI STATALI

"VALENTINO BOSSO - AUGUSTO MONTE"

Via Menotti 9/10/21 Torino - Tel. 011/5622142 - Fax 011/5619903

Codice Meccanografico: T015053002 - Codice Fiscale: 80091100018

Sito Web: www.bossonmonte.gov.it - Email: boisso53002@istruzione.it - Fax: boisso53002@istruzione.it

1407.1/2013

Consiglio Regionale del Piemonte



20001292100-R 22/10/14 DG

Gentile famiglia dell'allieva

della classe

e p.c. al Difensore Civico per la Regione Piemonte
difensore.civico@cert.cir.piemonte.it

Gentile famiglia,

riprendendo quanto anticipato nella precedente nota, e a completamento delle informazioni già fornite, si trasmettono le dichiarazioni dei docenti del consiglio di classe della sezione ... dalle quali risulta una unanime comprensione dei problemi avuti dall'allieva nel corso di questo anno scolastico, unita alla volontà di fornirle un fattivo aiuto.

Comprensione, volontà di aiuto, azioni di sostegno che però, naturalmente, non possono essere disgiunte dalla necessaria verifica del possesso delle conoscenze e competenze minime indispensabili per permettere l'accesso alla classe successiva.

Senza entrare nelle technicalità della valutazione didattica, si ricorda che per esplicita e consolidata metodologia, solamente nei casi che lo ammettono e lo richiedono, i consigli di classe possono operare la richiamata valutazione tenendo conto del lavoro sviluppabile nell'arco del primo biennio. Trattandosi del passaggio dalla classe seconda alla classe terza, questa ipotesi non si può prendere in considerazione, in quanto con la classe terza si apre una parte del percorso didattico più professionalizzante che richiede il possesso di alcuni prerequisiti fondamentali dai quali non è possibile prescindere.

Tutto ciò chiarito, si chiede ancora una volta se la famiglia intende avvalersi della piena dispensa dall'insegnamento ai sensi dell'art. 6 del DM 5669 del 12 luglio 2011, così come evidenziato nella nota del Difensore Civico e si ricordano le azioni che si attiveranno per gli esami di recupero del debito formativo previsti per il mese di settembre, così riassumibili:

- Scienze Umane e Sociali: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste, tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione scritta e verbale dell'allieva; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.
- Matematica: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste, tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione scritta e verbale dell'allieva; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; utilizzo della calcolatrice non programmabile e delle tavole numeriche; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.

Logica: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste; tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione verbale dell'allievo con l'eventuale dispensa dalla prova scritta; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.

Con l'occasione si inviano Distinti Saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio De Nicola

ISTITUTO DI ISTRUZIONI SUPERIORI STATALI
"VALENTINO BOSSO - AUGUSTO MONTI"
Via Meucci 9 10121 Torino - Tel. 011 5622142 - Fax 011 5618903
Codice Meccanografico: 1018053001 - Codice Fiscale: 80091100018
Site Web: www.bossonmonti.gov.it - Email: toris53002@istruzione.it - Pec: toris53002@pec.istruzione.it

1107165

Consiglio Regionale del Piemonte



90000115E/DC-R 07/07/14 DC

Alla famiglia dell'allieva

Dipartimento Difensore Civico per la Regione Piemonte
difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

Gentile famiglia,

prendo atto della lettera inviata dal Difensore Civico ed a noi giunta via posta elettronica certificata, nella quale vengono ricordati i riferimenti giuridici e normativi posti a salvaguardia del diritto all'istruzione e, nello specifico, sono altresì riportate le lamentele sollevate in merito all'operato di alcuni docenti del consiglio di classe della

Ritengo opportuno ricordare che questo ufficio ha immediatamente contattato i docenti interessati allo scopo di verificare l'applicazione di quanto definito in occasione del menzionato Consiglio di Classe straordinario e le relative risposte sono state comunicate per le vie brevi in occasione di almeno due incontri avuti dallo scrivente una prima volta con entrambe i genitori e una seconda con il solo signor , padre dell'allieva.

In attesa della risposta formale che l'ufficio di presidenza ha richiesto ai docenti del CdC, reputo doveroso ricordare che questa Istituzione scolastica vede iscritti oltre 150 studenti con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici dell'Apprendimento, inclusi i numerosissimi casi di ben più gravi problematiche sia organiche che di altra natura e che, per sua esplicita vocazione curricolare, è adusa alla cura di queste tematiche.

Proprio in questo contesto l'ufficio di presidenza è intervenuto sollecitando un'azione didattica particolare nei confronti dell'allieva, pur in assenza della documentazione ufficiale richiesta in questi casi.

Risulta altrettanto evidente come il CdC abbia preso in considerazione la situazione di particolare fragilità della ragazza, mirando ad evitare la piena bocciatura che sarebbe derivata dalla semplice valutazione degli esiti didattici, di per sé molto scadenti in molteplici materie. Proprio l'attenzione a quanto deciso in occasione del CdC straordinario ricordato nella lettera del Difensore Civico ha permesso di considerare nella maniera più opportuna le numerosissime assenze dell'allieva che, evidentemente, non hanno potuto permettere una regolare fruizione degli interventi didattici dei docenti e, al contempo, non hanno reso possibile lo sviluppo del necessario recupero e la programmazione delle relative prove.

L'esito conclusivo intende prevedere la necessità dell'allieva di un maggior tempo per curare la propria preparazione e la doverosa attenzione al possesso delle competenze e conoscenze minime per l'accesso alla classe successiva, compito da cui la scuola non può -evidentemente- prescindere.

Riguardo le azioni che si intendono attivare per gli esami di recupero del debito formativo previsti per il mese di settembre, non si può che fare riferimento alle chiarissime norme vigenti in materia, così riassumibili:

Scienze Umane e Sociali: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste, tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione scritta e verbale dell'allievo; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.

- Matematica: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste, tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione scritta e verbale dell'allievo; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; utilizzo della calcolatrice non programmabile e delle tavole numeriche; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.
- Inglese: semplificazione e linearizzazione delle domande, evitando l'intersezione di argomentazioni plurime, verifica della piena comprensione delle richieste, tempi più distesi per la produzione della risposta, evitare situazioni ansiogene facilitando la comunicazione verbale dell'allievo con l'eventuale dispensa dalla prova scritta; schemi e mappe concettuali validate precedentemente dal docente; valutazione delle prove sulla base dei criteri legati al possesso delle competenze e conoscenze degli obiettivi minimi così come definiti dai Dipartimenti Disciplinari.

In riferimento alla prova di recupero della LINGUA INGLESE, e visto quanto scritto dal Difensore Civico, si chiede se la famiglia intende avvalersi della piena dispensa dall'insegnamento ai sensi dell'art. 6 del DM 5669 del 12 luglio 2011.

In attesa di poter dare piena e circostanziata risposta in merito alle singole affermazioni riportate nella lettera datata 01/06/2014 e nella convinzione che gli sforzi comuni possano sortire gli effetti positivi sperati, invio i miei migliori saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio De Nicola

▪ **Diritto al sostegno scolastico e nomine insegnanti di sostegno**

Alla cortese attenzione del
Direttore Generale
Ufficio Scolastico regionale del Piemonte
Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca

Il Difensore civico si è più volte occupato di problematiche riferite alla scuola nei rapporti con gli studenti e le famiglie, per lo più a seguito di specifiche richieste d'intervento nei confronti delle Amministrazioni scolastiche, prospettate da singoli ovvero da gruppi di genitori.

In tale ambito, l'attività di questo Ufficio della Difesa civica si è realizzata in ossequio alla funzione propria dell'Istituzione di garanzia, intesa a tutelare, in particolare, le fasce più deboli e svantaggiate della popolazione, nell'ottica dell'Inclusione e della trasparenza.

Anche nel corrente anno si è riproposto e si ripropone il problema degli studenti con disabilità e del sostegno scolastico, su cui il Difensore civico nel corso del tempo ha effettuato diversi interventi finalizzati a garantirne la concreta attuazione, mediante la presa in carico degli studenti interessati ad opera di personale qualificato, in coordinamento con personale scolastico.

Tuttavia, dall'esame delle problematiche prospettate allo scrivente Difensore si è evidenziato il coinvolgimento anche di studenti in condizioni di svantaggio, che non rientrano nell'ambito della disciplina della legge 104/1992, che concerne le persone con disabilità riconosciuta, per i quali è previsto il sostegno scolastico: l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

Ogni alunno, infatti, può manifestare specifici bisogni educativi: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario un'adeguata e personalizzata risposta da parte degli Istituti scolastici.

Tali ambiti problematici rinviano all'ambito dei Bisogni educativi specifici (Bes), che, come noto, hanno formato oggetto di Interventi normativi ad hoc da parte del Ministero dell'Istruzione (Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e circolare n.8 del 6 marzo 2013).

Diverse regioni motivano la necessità del sistema scolastico di farsi carico attento degli studenti in questione.

In specie, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute a questo Ufficio, si evidenziano, in particolare, profili di criticità attinenti

- allo svantaggio economico-sociale e culturale e ad asimmetrie relative;
- a disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- a difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché riferite a studenti appartenenti a culture diverse.

Tali problematiche non vengono e non possono venire certificate ai sensi della legge 104/1992 e non danno conseguentemente diritto alle misure previste dalla stessa normativa e, tra queste, all'insegnante per il sostegno; sostegno che, peraltro, molto spesso trova difficoltà nella sua concreta attuazione, da rapportare ai bisogni degli studenti interessati, richiedendosi appropriate professionalità.

Tali questioni vanno certamente affrontate tenendo anche conto della specifica disciplina di cui alla legge n.170/2010, sui disturbi specifici di apprendimento (Dsa) che apre un particolare canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio già enunciati nella legge n.53/2003, nella prospettiva della "presa in carico" dell'alunno con bisogni educativi specifici da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall'insegnante per il sostegno, prevedendo la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, che possa servire

sia come strumento di lavoro per gli insegnanti, che per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Il sistema delineato dalla vigente normativa, anche sulla scorta di quanto previsto dalla circolare n.8 del 2013 del MIUR, recante "Indicazioni operative" in ordine alla menzionata Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, è quindi incentrato sulla "presa in carico " degli alunni che rientrano nell'ambito della disciplina della legge 104/1992, così come anche degli alunni con bisogni educativi speciali, ovvero portatori di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

Tale sistema, tuttavia, deve trovare concreta e non generica attuazione in senso sistematico: ciò che comporta una necessaria connessione con le diverse fasi della vita delle persone interessate, in specie successivamente al compimento del ciclo di studi e già con il raggiungimento della maggiore età, mediante l'elaborazione di "percorsi" in collaborazione tra famiglie e scuola, servizi sanitari, assistenziali e di avviamento al lavoro presenti sul territorio (come i Centri per l'impiego), che assicurino la continuità della "presa in carico" delle persone medesime.

Lo scrivente Difensore civico in tale contesto, a tutela delle persone interessate e delle loro famiglie, sottopone all'attenzione della S.V. le suddette problematiche che trovano frequente riscontro nei singoli casi prospettati a questo Ufficio, e richiede a codesta Amministrazione di verificare i modi più opportuni per dare corso ad un compiuto monitoraggio della questione, al fine di una concreta presa in carico dei soggetti interessati, con il coinvolgimento degli Istituti di istruzione scolastica presenti sul territorio.

In tale dimensione, chiediamo cortesemente di voler informare questo Ufficio in ordine alle conseguenti misure adottate o adottande, che appaiono doverose alla stregua della normativa, con ogni più opportuna informazione da rivolgersi alle famiglie.

Nel rimanere a disposizione, restiamo in attesa di Vostro cortese, quanto doveroso riscontro.

3. Intervento del Difensore civico a seguito della mancata attivazione di sezioni di scuola primaria derivante dall'esistenza di scuola paritaria operante nello stesso plesso: la questione della Scuola materna di Bibiana con riferimento alla Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 252 - 33474 del 29 Ottobre 2013

lettera del 18.11.2014 prot.n. 1967

Illustrissimo Presidente del
Consiglio regionale del
Piemonte

Illustrissimo Signor Sindaco del
Comune di Bibiana

Istituto comprensivo "A. Caffaro"
Via C. Bollea,3

3 e, p.c. Illustrissimo Assessore all'Istruzione,
Lavoro Formazione Professionale

Al.....
Legale rappresentante della
Consulta torinese per la
Laicità delle Istituzioni

Al
Portavoce del Coordinamento per la
laicità della scuola

Oggetto: "Reclamo/Richiesta di intervento" del Difensore civico proposta da
portavoce del Coordinamento per la laicità della scuola e- Presidente della
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni (prot. n. 1815 del 29.10.2014)-

lamentate criticità riferite ad apertura e funzionamento di Scuola dell'Infanzia presso Istituto comprensivo statale "A. Caffaro" di Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado in Comune di Bibiana (TO)-

In data 29 ottobre 2014 è pervenuto a questo Ufficio "Reclamo/richiesta di intervento", inviato rispettivamente da Portavoce del Coordinamento per la laicità della scuola e Presidente della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, in nome e per conto delle stesse e di oltre 60 Associazioni aderenti.

In particolare, è stato evidenziato quanto segue:

- 1) "Nel Comune di Bibiana (TO) è stata costruita nell'anno 2013 una nuova scuola dell'infanzia, appositamente per rispondere all'esigenza dei cittadini di un paesino di provincia, costruita secondo i criteri moderni di risparmio energetico e di sicurezza, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nostra Costituzione (art.33), che al comma 2 sancisce l'obbligo della Repubblica di "istituire scuole statali per tutti gli ordini e grado (tra cui le scuole dell'Infanzia)";
- 2) La "Deliberazione" del Consiglio regionale n. 252 - 33474 del 29 Ottobre 2013, sul dimensionamento scolastico per l'anno 2014/15 – allegato 1 ha stabilito che "l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statali "dovrà essere consentita solo con la coordinata partecipazione delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovrà essere determinata riduzione, in termini di sezioni, dell'offerta formativa esistente nelle scuole paritarie"; a tale scopo, viene richiesto di "unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte";
- 3) "La suddetta delibera- secondo quanto riferito dagli esponenti- "rappresenta una gravissima interferenza tra pubblico e privato, poiché non è accettabile che la libertà di scelta educativa delle famiglie, diritto sancito dalla Costituzione, sia sottoposta ai desiderata delle scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte";

- 4) "A Bibiana ad oggi risultano iscritti 29 bambini alla scuola dell'infanzia statale e negare l'apertura di tale scuola statale avrebbe leso chiaramente il diritto di questi bambini e delle loro famiglie rispetto ad una libera scelta educativa"
- 5) "L'Istituto comprensivo Caffaro, a cui la scuola dell'infanzia di Bibiana appartiene, avrebbe quindi, sulla base del suddetto parere, modificato i criteri per la formazione delle graduatorie ad iscrizioni già aperte " e "la conseguenza è che non sono state aperte le sezioni di scuola dell'infanzia statale che sarebbero state necessarie per coprire l'intera utenza e ad oggi risultano ancora 7 bambini in lista di attesa";
- 6) I minori che non hanno trovato posto presso l'Istituto Caffaro dovrebbero necessariamente iscriversi alla scuola paritaria, oppure rinunciare a frequentare la scuola per l'infanzia;
- 7) Secondo gli esponenti, (che allegano all'uopo "parere" dell'avv....., in copia alla presente, in ordine a " Legittimità della regole poste dalla Regione Piemonte per l'apertura di nuove scuole dell'infanzia nel territorio regionale"), le disposizioni della succitata Deliberazione del Consiglio regionale "appaiono in concreto, viate di illegittimità e ciò essenzialmente sotto tre profili:
 - per contrasto con l'art. 33 comma 2 della Costituzione che sancisce l'obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi";
 - per contrasto con gli artt. 33 e 34 della Costituzione, nonché dall'art. 2 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (che riveste a sua volta, il ruolo di parametro di legittimità costituzionale, c.d. "interposto, in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione stessa) che tutelano la libertà di scelta educativa delle famiglie e questo anche in connessione con la garanzia costituzionale della libertà di coscienza e del principio di laicità dello Stato;
 - Infine, per la sua irragionevolezza intrinseca (il che comporta la violazione in particolare dell'art. 3 della Costituzione che sancisce- tra l'altro- il vincolo di ragionevolezza degli atti normativi";

Pertanto, hanno richiesto al Difensore civico di intervenire e per l'effetto "di adoperarsi a favorire la trasparenza dei processi decisionali e motivare le ragioni delle scelte. Non ci pare legittimo che il privato debba chiedere allo Stato se può o meno aprire una scuola paritaria. Parimenti chiediamo che ci si spenda affinché lo stesso diritto sia garantito allo Stato, per il quale non è concepibile dover chiedere il permesso ad un privato per poter aprire una propria scuola. Lo Stato è inoltre tenuto per Costituzione ad aprire sezioni di scuola pubblica statale per tutti i suoi cittadini."

Compiti e funzioni dell'Ufficio del Difensore civico

Lo Statuto della Regione Piemonte colloca l'Ufficio del Difensore civico tra gli Istituti di garanzia, in quanto Autorità indipendente preposta alla tutela amministrativa dei cittadini, ovvero tutore e "garante della legalità e della regolarità amministrativa" (così ex multis Corte Costituzionale 6.04.2004 n. 112, 29.04.2005 n. 167 e 3.12.2010, n. 126 e così anche Cass. Sez. unite 27.05-23.09.2014 n. 19971).

L'azione dell'Ufficio del Difensore civico, assettore, secondo i principi che ne reggono la funzione terza, di legalità sostanziale in ottica di prevenzione, è finalizzata a garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche nell'ottica di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei pubblici uffici, superando la dimensione individuale del singolo cittadino e contribuendo a realizzare l'interesse collettivo all'imparzialità e alla buona amministrazione, nel rispetto dei diritti costituzionali e fondamentali delle persone, ovvero in particolare dei diritti civili e sociali "da garantire su tutto il territorio nazionale" (artt. 3 e 117 lett. m) della Costituzione).

Nel dialogo proattivo tra Difensore civico e Amministrazione, l'attività del Difensore civico trova la sua ratio nei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Istruttoria del Difensore civico

Le associazioni esponenti lamentano, in particolare, che due sezioni presso la scuola per l'infanzia non sarebbero state attivate, mentre risultano ancora sette bambini in lista di attesa con conseguente lesione dei diritti fondamentali dei bambini e delle loro famiglie, nonché dell'interesse pubblico al funzionamento di un'opera pubblica che risulta, per quanto riferiscono i medesimi, essere costata circa € 1.300.000.

Al riguardo, il Difensore civico ha assunto informazioni, in particolare, presso il Comune di Bibiana e l'Istituto comprensivo Caffaro, da cui è risultato quanto segue:

a) nel Comune di Bibiana è stata costruita una nuova scuola per l'infanzia nell'ambito dell'Istituto comprensivo Caffaro, dotata di tre sezioni, in quanto su 114 bambini residenti sotto i sei anni, solo 77 risultavano iscritti alla scuola materna;

b) al tal fine nel 2009 il Comune di Bibiana con Deliberazione della Giunta Comunale n.74/2009 del 23.06.2009 ha manifestato l'intenzione di partecipare al bando triennale 2007/2009 della Regione Piemonte per la concessione di contributi per interventi di edilizia scolastica (annualità 2009) e con la medesima deliberazione sopra richiamata ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia, così come richiesto dal bando;

c) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144/2010 del 09.11.2010 il Comune di Bibiana ha manifestato l'intenzione di partecipare al bando della Regione Piemonte del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse II – Attività II.1.3 per la concessione di contributi per l'incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio comunale e con la medesima deliberazione sopra richiamata veniva approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia ad alta efficienza energetica, così come richiesto dal bando;

d) con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 27.04.2011 la Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive ha approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo, dal quale risulta che la richiesta di contributo del Comune di Bibiana ha avuto esito positivo, finanziato per € 433.749,59 proporzionalmente alle voci di costo oggetto di contributo come espresse dal quadro economico del progetto definitivo approvato;

e) con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 27/03/2012 il Comune di Bibiana ha approvato il progetto esecutivo redatto dai tecnici della Provincia di

Torino – Servizio Assistenza Tecnica ai Comuni, dall'ing. Ettore GILLI, dall'ing. Paolo NUDO, dallo studio associato GEOALPI CONSULTING e dallo studio associato STUDIO 74 S.r.l.;

f) con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 76 del 08/06/2012 il Comune di Bibiana ha aggiudicato i lavori di realizzazione della nuova Scuola dell'infanzia alla ditta Quintino Costruzioni SpA, la quale ha offerto un ribasso del 24,364 % sull'importo lavori a base di gara;

g) L'opera è costata € 1.643.510,70 e ha trovato copertura sul bilancio di previsione per l'anno 2012 del Comune di Bibiana (cap. 3125 "Realizzazione scuola materna") attraverso:

- € 10.000,00 con avanzo di amministrazione 2009 – RP 2010;
- € 70.000,00 con avanzo di amministrazione 2010 – RP 2011
- € 500.000,00 con contributo della Regione Piemonte (Edilizia scolastica) – RP 2011;
- € 378.912,57 con contributo della Regione Piemonte (P.O.R. 2007/2013 - F.E.S.R.) – RP 2011;
- € 70.000,00 con oneri di urbanizzazione 2011 – RP 2011;
- € 42.500,00 con alienazione beni immobili – RP 2011;
- € 350.000,00 con mutuo – RP 2011;
- € 12.000,00 con monetizzazione parcheggi – RP 2011;
- € 112.443,58 con entrate correnti – RP 2011;
- € 97.654,70 con oneri di urbanizzazione 2012.

h) la consegna lavori della scuola dell'infanzia è stata effettuata il 13.06.2012 e i lavori sono stati ultimati il 15.04.2014;

i) la scuola è operativa dal 1° settembre 2014 e alla data odierna, a seguito di informazioni raccolte dall'Ufficio del Difensore civico presso la Scuola per l'Infanzia di Bibiana risulterebbero in lista di attesa n. 2 bambini.

Quanto sopra motiva senz'altro l'intervento del Difensore civico quale Garante dei principi di legalità, regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa

complessivamente intesa, riferita a tutti i Soggetti che hanno concorso alla costruzione e realizzazione della scuola e alla sua messa in funzione, tenutosi conto dei diritti, appartenenti ai cittadini interessati, ad una libera scelta educativa e degli esponenti portatori di interessi qualificati (in quanto rappresentanti di associazioni la cui attività intende tutelare la laicità della scuola e delle istituzioni) a riscontri motivati, pubblici e trasparenti, che giustifichino le scelte compiute dalle Amministrazioni, tenutosi conto di quanto previsto dall'art. 33, commi 2 e 3 Costituzione ("La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato").

Oggetto dell'intervento del Difensore civico- le questioni da prendere in considerazione:

- a) la questione relativa all'investimento di pubblico denaro finalizzato a corrispondere all'esigenza dei bambini sotto i 6 anni residenti nell'ambito dell'Istituto comprensivo Caffaro;
- b) la questione relativa al "parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte", quale condizione per l'attivazione di sezioni aggiuntive e la connessa questione del rispetto del principio di laicità della scuola e delle istituzioni;
- c) la questione relativa agli ostacoli frapposti ai diritti dei cittadini ad una libera scelta educativa, nei termini denunciati dagli esponenti.

Tali sono le questioni che il Difensore civico sottopone all'attenzione dei destinatari dell'odierno intervento, attraverso un confronto dialogico che richiede puntuali e trasparenti risposte alle criticità lamentate dalle Associazioni esponenti.

Si deve in proposito sottolineare l'esigenza di una compiuta verifica in termini di coerenza dell'azione amministrativa con il principio di buona amministrazione e con la normativa, in primis di principio, di riferimento.

In proposito sussiste, come più volte ribadito dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (da ultimo con la sentenza 21 gennaio 2014 ricorso 4875/11 Placi v. Italy), un'intima connessione tra buona amministrazione e godimento dei diritti enunciati dalle Carte fondamentali e di principio nei confronti dell'Amministrazione e nel procedimento, inteso "come forma di esercizio di tale potere".

Al riguardo, le Associazioni esponenti hanno espresso un bisogno di "buona amministrazione", trasparente e partecipata, in riferimento all'attività svolta dalla scuola materna di Bibiana e alle scelte compiute dall'Amministrazione, di cui il Difensore civico è garante quale tutore dei diritti di partecipazione anche latamente intesi per l'esercizio della cittadinanza, affinché possano trovare realizzazione i diritti di libertà enunciati dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, ovvero nella specie di compiere scelte educative, indipendentemente dall'appartenenza ad una confessione religiosa, in condizioni di pari opportunità.

Quanto al "parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte", che come afferma l'avv. finirebbe per essere "vincolante", tenutosi conto della connotazione pubblicistica di attività finalizzate all'istituzione sul territorio di scuola per l'infanzia pubblica finanziata da Enti pubblici, ne appare controvertibile e ultronea la previsione, che comunque andrebbe correttamente e pienamente giustificata nel segno della trasparenza, e motivata, tanto con riguardo alla lamentata lesione del "supremo" principio di laicità (come tale qualificato ex multis da Corte Cost. 12.04.1989, n. 203) e ulteriormente, con riguardo al gravoso impegno finanziario sostenuto nei termini come sopra specificati e con oneri ingenti a carico di Comune, Regione e Stato per la sua realizzazione, onde soddisfare bisogni educativi, ben

presenti all'Amministrazione che se ne fece carico, di un ben specifico bacino di utenza.

Sotto tale angolazione, il mancato avviamento di altre due sezioni della Scuola per l'infanzia di Bibiana può riflettersi sulla stessa "utilità" dell'opera realizzata dal Comune di Bibiana.

Va detto in proposito che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, occorrerebbe considerare le ripercussioni derivanti "per la mancata utilizzazione da parte della collettività alla quale è destinato", poiché "se l'Amministrazione, per perseguire le sue finalità, sostiene un rilevante onere, può subire ed effettivamente subisce un pregiudizio per il sol fatto che il beneficio che intendeva ottenere non si realizza nei tempi previsti ma anzi a distanza di anni a fronte dell'investimento del pubblico denaro non ha ancora ottenuto alcuna utilità" (Corte dei Conti III^a sez. centrale d'Appello 3.01.2014 n. 3)

Gli Enti in indirizzo vorranno pertanto attentamente valutare le questioni tutte sopra elencate sub lettere a), b) e c), oggetto dell'intervento del Difensore civico e procedere, senz'altro, alla necessaria verifica della coerenza dell'azione amministrativa posta in essere con il principio di buon andamento, dando corso, in ipotesi ad ogni possibile attività di autocorrezione; fornendo ogni trasparente adeguato riscontro alle richieste di motivazione delle scelte adottate, tenutosi conto anche per il futuro della necessità di valorizzare senz'altro compiutamente la corretta utilizzazione dell'opera-edificio scolastico- per il soddisfacimento dei diritti dei minori di accesso ai servizi forniti dalla Scuola dell'infanzia, tutti residenti nel bacino di utenza dell'Istituto comprensivo Caffaro, salvi restando i connessi e consequenziali profili di responsabilità, in ipotesi anche contabile e ogni diritto degli interessati uti singuli.

Le risposte pervenute dal Comune e dall'Istituto Caffaro